

Relazione illustrativa alla proposta di legge n. 308

a iniziativa della Giunta regionale

MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 16 DICEMBRE 2004, N. 27
(NORME PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO E DEL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE)

Signori Consiglieri,

al fine di adeguare la normativa elettorale regionale, in materia di individuazione della popolazione residente, alle disposizioni previste dall'articolo 2, comma 1, del decreto legge 29 gennaio 2024, n. 7 (Disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell'anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale) convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 2024, n. 38, si propone di modificare il comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 16 dicembre 2004, n. 27 (Norme per l'elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta Regionale) come segue.

Al comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 16 dicembre 2004, n. 27 (Norme per l'elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale), le parole: "quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione" sono sostituite dalle seguenti: "quale risulta dal decreto del Presidente della Repubblica sulla base dei risultati dell'ultimo censimento permanente della popolazione".

Il d.l. 7/2024 prevede infatti, in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale, di modificare la legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020) stabilendo che:

"236-bis. Ai soli fini dell'applicazione delle disposizioni in materia di procedimenti elettorali e referendari, con decreto del Presidente della Repubblica, emanato con cadenza quinquennale su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'interno, e pubblicato nella Gazzetta ufficiale, sono riportati i risultati del censimento permanente della popolazione a livello comunale riferiti all'anno precedente.

236-ter. Il dato della popolazione ai fini di cui al comma 236-bis resta determinato, in fase di prima applicazione, secondo quanto riportato nel decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2023, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale n. 53 del 3 marzo 2023, recante il dato della popolazione censita al 31 dicembre 2021. Il successivo dato di riferimento della popolazione a fini elettorali è determinato, con le modalità di cui al comma 236-bis, sulla base dei risultati del censimento al 31 dicembre 2026."

Fino al 2011 il censimento della popolazione avveniva con cadenza decennale. Dal 2018, il censimento è divenuto permanente ed i relativi dati sono aggiornati con pubblicazioni annuali. Per rendere inequivocabili i dati da considerare, le disposizioni del suddetto decreto legge introducono un atto ricognitivo con cadenza quinquennale, avente efficacia legale, ai fini elettorali e referendari.

L'articolo 1 della proposta di legge regionale introduce, di conseguenza, una modifica all'articolo 6, comma 2, della l.r. 27/2004, per recepire la modalità di individuazione del numero degli abitanti, introdotta dal legislatore statale nei termini sopra specificati, ai fini della ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni elettorali regionali.

L'articolo 2 prevede la clausola di invarianza finanziaria della proposta di legge.

L'articolo 3 contiene la dichiarazione d'urgenza della legge.

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA (ART. 8 DELLA L.R. 31/2001)

Art. 1

(Modifica dell'articolo 6 della l.r. 27/2004)

L'articolo adegua la normativa regionale in materia elettorale alle disposizioni del d.l. 7/2024. Le disposizioni contenute in tale articolo hanno natura ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 2

(Invarianza finanziaria)

L'articolo dichiara l'invarianza finanziaria.

La disposizione ha natura ordinamentale.

Art. 3

(Dichiarazione d'urgenza)

L'articolo stabilisce l'entrata in vigore della legge il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La disposizione ha natura ordinamentale.